



# COMUNE DI SILIGO

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 10/03/2016

COPIA

**Oggetto: Approvazione modifiche Regolamento I.U.C.**

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di marzo, sala delle adunanze, alle ore 18:20, in seduta Ordinaria, Pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SASSU MARIO	P		
COROSU SERGIO	P		
ZORODDU ANTONIO MARIA	P		
PALA ANTONIETTA	P		
FEDELI ADA	P		
MARCEDDU STEFANIA MARIA	P		
PINNA MARIO RENZO	P		
ZUCCA ANTONELLA	P		
MELONI STEFANO	P		

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Comunale Silvia Cristina Contini.

Dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Mario Sassu, che dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

Il Presidente illustra all'assemblea le principali novità che richiedono una modifica del Regolamento sull'Imposta Unica Comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Visto il Regolamento IUC, approvato con propria deliberazione n. 12 in data 10.06.2014, modificato con Del. C.C. n°29 in data 28.07.2015;

Attesa la necessità di aggiornare il medesimo Regolamento, in quanto la L. n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) ha apportato diverse modifiche nel campo delle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI, che è necessario recepire al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente. In particolare:

- Con la lettera a) del comma 10 viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.

- Con la lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

- Sempre nell'art. 1 comma 13 della L. 208/2015 viene disposta l'esenzione totale dall'IMU per i terreni agricoli, dei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (Siligo è ricompreso).

- Il comma 14 sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali. In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "immobili di lusso").

Si è inoltre previsto all'art. 21 – Contenzioso del nuovo Regolamento la previsione dell'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, che dal 1° gennaio 2016 stabilisce che il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Visto l'allegato schema di regolamento IUC predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, in data 20.02.2016, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Dm Interno del 28.10.2015 (G.U. n. 254 in data 31.10.2015) il quale ha differito al 31.03.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011 in merito all'invio delle *deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;*

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare il nuovo "*Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica comunale*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 22 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il dal 1° gennaio 2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
  - ◆ sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti
  - ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 6) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Siligo, 29/02/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI GENERALI E TRIBUTI  
F.TO GIOVANNA CHESSA

PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Siligo, 29/02/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO RAIMONDO GRAZIANO PILO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO MARIO SASSU

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO SILVIA CRISTINA CONTINI

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/03/2016 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **16/03/2016** al **31/03/2016** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 16/03/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 31/03/2016

IL SEGRETARIO  
F.TO SILVIA CRISTINA CONTINI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Siligo, li 16-03-2016

IL SEGRETARIO  
SILVIA CRISTINA CONTINI

# COMUNE DI SILIGO (SS)



## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 12 del 10.06.2014**

**(modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 29 del 28.07.2015 nonché con Del. C.C. n° 6 in data 10.03.2016)**

## CAPO I - DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

### Articolo 1 - Ambito di applicazione

L'imposta unica comunale, di seguito denominata **IUC**, istituita ai sensi dell'art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147-legge di stabilità 2014 ) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

1. dell'**imposta municipale propria (IMU)** di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili;
2. del **tributo per i servizi indivisibili (TASI)** riferito ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
3. **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### Articolo 2 - Determinazione aliquote e tariffe

Per ciascun anno di imposta il Consiglio comunale stabilisce con apposita deliberazione le aliquote, le tariffe e le riduzioni di cui al presente regolamento.

In caso di mancata approvazione si intendono confermate le aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente.

### Articolo 3 - Versamenti

Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, salvo diverse decisioni del Governo. E' consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

L'importo minimo del versamento IMU è fissato in € 5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Il versamento della TARI è effettuato in tre rate con scadenza 30 agosto, 30 settembre e 30 ottobre.

### Articolo 4 - Dichiarazione

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data d'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegue un

diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione degli immobili e il numero dell'interno ove esistente.

#### **Articolo 5 - Riscossione**

La IUC è applicata e riscossa dal Comune, come previsto dal comma 690 art. 1 L. n. 147/2013.

#### **Articolo 6 - Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

## **CAPO II - DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

#### **Articolo 7 - Ambito di applicazione**

**Il presente capo disciplina l'imposta municipale propria (IMU)** di cui agli articoli 8, e 9 del decreto legislativo n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Nonché le modifiche introdotte dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016).

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura.

I terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di SILIGO è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **Articolo 8 - Equiparazione abitazione principale**

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- sono assimilate all'abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio, **consistente nella riduzione del 50% della base imponibile IMU**, spetta a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- il soggetto passivo attesti i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (ai sensi del D.Lgs. n° 47/2014 convertito in L. n° 80/2014).

#### **Articolo 9 - Fabbricati inagibili o inabitabili**

Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile sono considerati inagibili o inabitabili le unità immobiliari per le quali sussista una oggettiva situazione di pericolo alla salute o all'incolumità fisica delle persone non dipendente dalla volontà del soggetto passivo.

Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.

Per l'accertamento dell'inagibilità e inabitabilità si rinvia a quanto stabilito dall'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011.

### **CAPO III - DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

#### **Articolo 10 - Istituzione della Tassa sui rifiuti**

**Il presente capo disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI)** di cui all'art. 1 comma 639 della legge 147/2013 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni di legge.

Ai fini della definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio, della determinazione della tariffa e della classificazione delle categorie di attività si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999 recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.



La ripartizione dei costi da ricoprire tra le utenze domestiche e non domestiche e i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati annualmente nella delibera tariffaria.

### **Articolo 11 - Utenze domestiche**

Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa per le utenze domestiche, è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune salvo presentazione di idonea documentazione da parte dei soggetti interessati nei seguenti casi:

- congiunto anziano collocato in casa di riposo;
- congiunto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal Comune di residenza per un periodo superiore ai sei mesi.

Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio altri familiari o collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia.

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E. si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.

Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili si considerano utenze domestiche condotte da n. 1 occupante se condotte da persona fisica. I medesimi locali, se condotti da soggetti diversi da persona fisica, si considerano utenze non domestiche.

Per le utenze domestiche date in locazione, il proprietario deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi ed esibire il contratto regolarmente registrato.

In tutti i casi l'onere della prova è in capo al proprietario. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

### **Articolo 12 - Utenze non domestiche**

Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al DPR 27 aprile 1999, n. 158, deve essere attribuita ai fini dell'applicazione della tariffa la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. La categoria tariffaria applicabile ad ogni utenza è unica anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino, etc. ..) se non nei casi in cui siano individuabili superfici catastalmente separate e, nei casi di aree scoperte operative.

### **Articolo 13 - Riduzioni**

Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:

- a) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa;
- b) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa;

c) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;

d) alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, è applicata una riduzione fino al 40% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione a cura del soggetto interessato. La riduzione è commisurata all'importo della fattura presentata dal soggetto richiedente che deve essere di un importo pari almeno al 40% di quanto dovuto per la corrispondente annualità;

#### **Articolo 14 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti**

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene, inoltre conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: non sono soggetti al tributo le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o palesemente escluse dall'uso; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

#### **Articolo 15 - Cessazione utenza**

Il tributo è cessato esclusivamente in presenza di prove documentali a carico del denunciante da allegare alla denuncia di cessazione. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

#### **Articolo 16 - Tributo giornaliero**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo ricorrente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito il tributo da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 gg. di un anno solare. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Il pagamento del tributo giornaliero per le occupazioni occasionali, come a titolo di esempio eventi culturali, manifestazione, circo, luna-park etc. deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione del suolo pubblico. L'importo di quanto dovuto, determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100 per cento sulla base della categoria di appartenenza, deve essere esclusivamente versato al Comune su apposito conto corrente

predisposto dall'Ente.

## CAPO IV - DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

### **Articolo 17 - Ambito di applicazione**

Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l'applicazione del **tributo sui servizi indivisibili (TASI)**, di cui alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

### **Articolo 18 - Servizi indivisibili**

I servizi indivisibili resi dal Comune di Siligo sono i seguenti:

illuminazione pubblica  
ambiente, parchi e verde  
urbanistica e gestione del territorio  
viabilità e mobilità  
protezione civile

polizia locale, demografico, elettorale e statistico.

### **Articolo 19 - Presupposto impositivo**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

### **Articolo 20 - Base imponibile e aliquote**

La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

**Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede annualmente alla determinazione delle aliquote TASI, nel rispetto della normativa vigente.**

## CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 21 - Contenzioso

Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

### Articolo 22 - Norma transitoria ed efficacia

Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2016.

Riepilogo scadenze versamenti I.U.C.		
<i>IMU</i>	<i>TASI</i>	<i>TARI</i>
16 giugno	—	30 agosto
16 dicembre	—	30 settembre
		30 ottobre